

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12995 Anno 2018

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: DI PAOLA LUIGI

Data pubblicazione: 24/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso n. 11137-2017 proposto da:

MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. P.I.00103300448, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 294, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO VOLO RANCATI, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMBERTO GIUSTI;

- *ricorrente* -

*contro*

DORIA TIZIANA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 108/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Rilevato che:

la Corte di Appello di L'Aquila, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato a Tiziana Doria dalla società ricorrente, con condanna di quest'ultima alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento, in favore della lavoratrice medesima, di posta risarcitoria pari a 12 mensilità;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società, affidato a cinque motivi;

la lavoratrice è rimasta intimata;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

la difesa della ricorrente ha depositato memoria in data 16 febbraio 2018, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso;

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la Magazzini Gabrielli S.p.A. - denunciando violazione di legge "per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta" della motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte di Appello, pur avendo dato atto della condotta dalla lavoratrice posta in essere - e consistita nell'avvenuto prelevamento dagli scaffali del supermercato di una confezione di panini e salmone nonché di una bibita energetica, nella consumazione degli stessi all'interno del reparto al quale la lavoratrice era addetta e nell'eliminazione delle confezioni, gettate nel cestino del medesimo reparto -, abbia poi ritenuto di non poter ricavare dalle prove, in quanto

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudicate ambigue e contraddittorie, la finalità intesa ad una “illecita appropriazione di merce”;

inoltre - denunciando erronea e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del capitolo V dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. - lamenta che il giudice di appello non abbia ravvisato, nell'azione di eliminazione delle confezioni, gli estremi della dissimulazione dell'impossessamento, sul rilievo che il predetto allegato non prevede - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ed in difetto di alcuna enunciazione in proposito da parte della difesa della lavoratrice - che il gettare le confezioni nel cestino risponda a ragioni di igiene; la ricorrente censura, inoltre, l'affermazione che la lavoratrice avrebbe potuto pagare la merce, oramai priva del codice a barre, passando analoghi prodotti sotto il lettore ottico, in quanto l'affermazione in questione non si sottrae all'ovvia considerazione che generi alimentari come il pane e il salmone vengono etichettati in base al loro peso e alla differente qualità;

ancora - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 225 ccnl per i dipendenti da aziende del settore distribuzione e servizi, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia applicato il quarto, e non il quinto comma dell'art. 18 St.lav., sul rilievo che il secondo articolo del ccnl menzionato non prevede la sanzione conservativa a fronte della condotta posta in essere dalla lavoratrice;

ulteriormente - denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. - lamenta che il giudice di appello abbia dapprima ritenuto l'infrazione non così grave da meritare la sanzione del licenziamento e, poi, fatto riferimento al “modestissimo valore della merce consumata”, senza peraltro considerare il “disvalore ambientale” della condotta;

infine - denunciando violazione degli artt. 1, comma 40, par. 4, l. n. 92 del 2012, 1227 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello non abbia dato seguito alla richiesta di esibizione, nei confronti di determinati enti pubblici, di documentazione idonea a fornire dimostrazione - peraltro gravante sul lavoratore - dell'aliunde perceptum e percipiendum.

Ritenuto che:

il primo motivo è infondato, poiché non vi è alcuna contraddizione tra avvenuta descrizione, in sentenza, della condotta della lavoratrice ricavabile dal quadro istruttorio e la ritenuta inidoneità della condotta stessa (pur comprensiva della collocazione delle confezioni nel cestino) ad esprimere la finalità intesa ad una "illecita appropriazione di merce";

il secondo motivo, pur formalmente presentato come violazione di legge, è inammissibile, poiché si risolve nella non condivisione dell'apprezzamento del fatto - incentrato sul rilievo che gettare le confezioni nel cestino non poteva esprimere, nel caso specifico, avuto riguardo al complesso delle circostanze illustrate e valutate, un intento sottrattivo - compiuto dalla Corte territoriale (cfr., sul punto, Cass. n. 29404/2017: "Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità");

è, del resto, menzionata, in sentenza, senza possedere valore decisivo, giacché a chiusura della ricostruzione e valutazione del fatto, la previsione del Regolamento che ricondurrebbe l'obbligo di riporre nel cestino l'involucro di un prodotto alimentare a ragioni di igiene, comunque ravvisabili, ovviamente, a prescindere dalla sussistenza, o meno, di una tale previsione;

il terzo motivo è inammissibile, giacché la verifica circa la sussumibilità del fatto all'interno di una delle previsioni collettive, onde individuare la correlata sanzione e, in via consequenziale, il regime di tutela a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, postula l'esatta indicazione in ricorso della condotta contestata, che nel caso fa difetto, non essendo neppure identificabile indirettamente mediante la lettura dell'art. 220 del ccnl (ai sensi del quale, per come si apprende da un passo della sentenza, è stato intimato il licenziamento), non trascritto;

il quarto motivo è infondato, in quanto il riferimento alla tenuità del danno non annulla la rilevanza circa il giudizio di non gravità del fatto, ponendosi in chiave meramente rafforzativa (onde non decisiva) della declaratoria di illegittimità del licenziamento;

il quinto motivo è infondato, poiché "In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'"aliunde perceptum" da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative" (così Cass. n. 2499/2017; in senso analogo v. Cass. n. 9616/2015, secondo cui "In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'"aliunde perceptum" o dell'"aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito");

non vi è luogo per una pronuncia sulle spese nei confronti della lavoratrice, rimasta intimata;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13

**PQM**

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Presidente